BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Statistiche

Metodi e fonti: note metodologiche

30 Marzo 2018

Per informazioni: statistiche@bancaditalia.it
www.bancaditalia.it/statistiche/index.html

Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori[1]

Il fascicolo trimestrale *Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori* contiene informazioni sul sistema creditizio e finanziario (fino all'edizione in uscita a giugno 2017 tali informazioni erano pubblicate nel *Bollettino Statistico*). In particolare, il fascicolo include tavole sui prestiti che le banche e la Cassa depositi e prestiti spa (CDP) concedono alla clientela, sulla raccolta delle risorse finanziarie, sull'attività in titoli e in derivati delle banche, sulla raccolta indiretta; sono presenti inoltre informazioni provenienti anche da intermediari finanziari diversi dalle banche. Come ausilio alla corretta individuazione e interpretazione delle tavole è stata predisposta una mappa dei contenuti del fascicolo, scaricabile al seguente link.

Indice

Avvertenze generali 2
Diffusione dei dati 2
Le principali revisioni metodologiche 2
La tutela della riservatezza dei dati 4
Fonti e riferimenti normativi 4
1. Le segnalazioni di vigilanza 4
2. La rilevazione di Centrale dei rischi 5
3. La rilevazione analitica dei tassi di interesse 6
Implicazioni delle differenze normative tra le segnalazioni di vigilanza e le segnalazioni di Centrale dei rischi 7
Glossario 8

[1] Informazioni aggiuntive sul contenuto di questa pubblicazione possono essere richieste via e-mail all'indirizzo statistiche@bancaditalia.it.

Avvertenze generali

Le tavole incluse nel fascicolo *Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori* in formato pdf riportano i dati sul trimestre di riferimento. Le serie storiche complete e ulteriori informazioni sugli stessi fenomeni sono disponibili nella Base dati statistica (BDS).

I dati si riferiscono, ove non altrimenti indicato, alle operazioni effettuate dagli intermediari creditizi e finanziari con soggetti residenti diversi dalle Istituzioni finanziarie e monetarie, indipendentemente dalla divisa nella quale sono regolate; gli importi denominati in valute diverse dall'euro sono contabilizzati in euro al tasso di cambio di fine periodo.

Nelle tavole che riportano informazioni sugli stessi fenomeni tratte da fonti alternative, le eventuali discrepanze negli aggregati riflettono le differenze nelle rispettive normative segnaletiche.

I totali di riga e di colonna di talune tavole possono non quadrare con la somma delle componenti a causa dei dati non ripartibili; ulteriori, minime discrepanze tra aggregati riferiti allo stesso fenomeno sono ascrivibili ad arrotondamenti.

Per agevolare la lettura dell'andamento temporale dei prestiti può essere utile fare riferimento anche alle tavole CARB0200 e CARB0300 del fascicolo *Banche e moneta: serie nazionali* che contengono dati, rispettivamente, sulle consistenze delle sole cartolarizzazioni e sui flussi di cartolarizzazioni e altre cessioni di prestiti che sono stati cancellati dagli attivi dei bilanci bancari in base al cosiddetto principio di *derecognition*.

Poiché il fascicolo riporta informazioni aventi una disaggregazione territoriale, anche molto dettagliata, al fine di evitare definizioni differenti tra le varie tavole gli aggregati dei "prestiti" e dei "depositi" sono stati definiti al netto dei "pronti contro termine" (PCT) per i quali, in taluni casi, tale disaggregazione non è disponibile.

Diffusione dei dati

Il fascicolo è pubblicato con frequenza trimestrale, orientativamente entro il terzo mese successivo alla data di riferimento; le informazioni riguardano la situazione in essere all'ultimo giorno del periodo di riferimento[2].

L'aggiornamento delle serie storiche nella BDS avviene con la stessa tempistica. Le informazioni riportate nella versione pdf del fascicolo sono statiche, ovvero corrispondono alle ultime disponibili alla data di pubblicazione e non vengono riviste. Per contro, nella BDS gli stessi dati sono periodicamente rivisti per tenere conto delle rettifiche trasmesse dai segnalanti.

La data di pubblicazione è riportata nel Calendario delle diffusioni statistiche presente sul sito della Banca d'Italia e si riferisce al giorno in cui le informazioni sono rese disponibili nella BDS (il formato pdf può differire di pochi giorni).

Le principali revisioni metodologiche

Dati con maggior profondità storica riferiti ad alcuni fenomeni contenuti nel fascicolo *Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e* sono disponibili tra le *Tavole non più aggiornate – Struttura e operatività di banche e altri intermediari finanziari (Bollettino statistico)* raggiungibili dall'indice dei contenuti della BDS.

La tavola 1 riassume le principali cause di discontinuità nei dati diffusi.

[2] Il fascicolo diffonde con frequenza mensile e unicamente nella versione disponibile nella BDS talune informazioni sui prestiti e sui depositi alla clientela.

Tavola 1

Cronologia delle principali cause di discontinuità

Data della discontinuità	Oggetto	Descrizione
Gennaio 1999	Revisione del concetto di autorità bancarie centrali	In relazione all'avvio della terza fase dell'Unione monetaria europea e alle connesse modifiche nelle segnalazioni di vigilanza si è provveduto a ridefinire il concetto di autorità bancarie centrali; di conseguenza, si è passati da "rapporti con Banca d'Italia e Ufficio Italiano dei Cambi" a "rapporti con Banca d'Italia e Banca Centrale Europea". Tale cambiamento ha avuto un impatto sia sulle regole segnaletiche sia sulla classificazione settoriale della controparte.
Giugno 2000	Classificazione dei paesi nelle statistiche internazionali	La Banca dei regolamenti internazionali ha rilasciato delle precisazioni sulla classificazione dei paesi nelle statistiche internazionali. In particolare, con riguardo alle "esposizioni verso l'estero", i crediti in valuta locale dei paesi dell'Unione monetaria europea comprendono sia le attività in euro sia quelle in altre valute dell'Unione europea; i crediti nei confronti di soggetti residenti a Guernsey, Jersey e Isola di Man sono stati attribuiti al Regno Unito invece che ai centri finanziari offshore. Le serie della tavola TDB30274 presentano quindi delle discontinuità.
Dicembre 2001	Classificazione dei paesi nelle statistiche internazionali	La Banca dei regolamenti internazionali ha rilasciato delle precisazioni sulla classificazione dei paesi nelle statistiche internazionali. In particolare, con riguardo alle "esposizioni verso l'estero", i crediti erogati alla Banca centrale europea sono stati attribuiti alla Germania invece che agli organismi internazionali. Le serie della tavola TDB30274 presentano quindi delle discontinuità.
Gennaio 2002	Nuova soglia di rilevazione di Centrale dei rischi	La soglia di rilevazione per le segnalazioni di Centrale dei rischi è stata ridotta a 75.000 euro, da 77.469 (equivalente a 150 milioni di lire).
Dicembre 2003	Modifica della classificazione degli Stati esteri	Serbia e Montenegro sostituiscono la Jugoslavia nella classificazione degli Stati esteri. La tavola TDB30274 recepisce questa novità per gli Stati esteri controparte.
Marzo 2004	Nuova rilevazione campionaria trimestrale sui tassi di interesse	Con la Circolare n. 251 del 17 luglio 2003 la rilevazione campionaria trimestrale sui tassi di interesse attivi e passivi è stata profondamente rinnovata nei contenuti ed è stato ampliato il numero di banche segnalanti.
Marzo 2005	Modifica classi di grandezza	In relazione a quanto stabilito dal Nuovo accordo sul capitale (Basilea II) che considera la soglia di un milione di euro come uno dei criteri di separazione tra la clientela retail e quella corporate si è provveduto a modificare di conseguenza la disaggregazione per classi di grandezza del prestito.
Settembre 2006	Classificazione per settori della clientela	Le classificazioni inerenti alla settorizzazione della clientela sono state adeguate al nuovo assetto disciplinato dalla Circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991. Taluni aggregati sono stati inoltre modificati per enucleare dal concetto di clientela ordinaria le informazioni della Cassa depositi e prestiti spa (CDP), in precedenza classificata nel settore Amministrazioni pubbliche e ora inclusa fra le Istituzioni finanziarie monetarie.
Ottobre 2008	Segnalazioni nuove province	Le informazioni incorporano le province di nuova costituzione indicate negli aggiornamenti della Circolare n. 154 del 22 novembre 1991; fino a settembre 2008 si faceva riferimento (per continuità statistica) alla situazione delle province esistente al 1° gennaio 1996.
Dicembre 2008	Schema di rilevazione delle segnalazioni di vigilanza	Con la Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 è stato ridisegnato lo schema di rilevazione delle segnalazioni di vigilanza che le banche sono tenute a inviare alla Banca d'Italia. Di conseguenza le tavole statistiche di fonte segnalazioni di vigilanza sono state profondamente rinnovate nella struttura e nei contenuti.
Dicembre 2008	Nuovo concetto di breve termine nelle segnalazioni di vigilanza	Nelle tavole di fonte segnalazioni di vigilanza il concetto di "breve termine" viene ora riferito a una durata inferiore ai 12 mesi, contro i 18 considerati precedentemente.
Gennaio 2009	Nuova soglia di rilevazione di Centrale dei	La soglia di censimento della Centrale dei rischi è stata ridotta a 30.000 euro da 75.000. Questa innovazione ha comportato anche l'ampliamento del perimetro della rilevazione sui tassi di interesse attivi.

	rischi	
Giugno 2009	Nuovo concetto di breve termine nella rilevazione di Centrale dei rischi	Nella rilevazione di Centrale dei rischi, il concetto di breve termine viene ora riferito a una durata inferiore ai 12 mesi, contro i 18 considerati prima di tale data.
Giugno 2010	Classificazione Ateco 2007	In sostituzione della precedente classificazione di cui alla Circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991, viene adottata la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, predisposta dall'Istat e armonizzata a livello internazionale.
Giugno 2010	Applicazione dei principi contabili internazionali	Sono entrate in vigore nuove disposizioni normative in tema di segnalazioni di vigilanza, in base alle quali i prestiti includono tutti i crediti cartolarizzati, o altrimenti ceduti, che non soddisfano i criteri di cancellazione previsti dai principi contabili internazionali (IAS). L'applicazione di tali principi ha infatti comportato la re-iscrizione in bilancio di attività precedentemente cancellate e delle passività a esse associate, con un conseguente incremento delle serie storiche dei prestiti.
Giugno 2011	Inclusione della Cassa depositi e prestiti spa (CDP) nel novero degli enti segnalanti	Le tavole statistiche sui prestiti tratte dalle segnalazioni di vigilanza delle banche (ad esclusione delle segnalazioni riguardanti l'attività degli sportelli) includono anche le segnalazioni della CDP.
Dicembre 2014	Classificazione della clientela per settore istituzionale	Per effetto del recepimento dei nuovi criteri di classificazione per settori istituzionali del Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC 2010), si sono determinate talune discontinuità nelle serie storiche, con particolare riguardo ai dati riferiti ai settori delle società finanziarie e delle società non finanziarie, sia residenti che non residenti e, di riflesso, anche sulla classificazione per Ateco, in particolare per le attività finanziarie e assicurative (codice K).
Maggio 2016	Albo unico	A seguito della riforma del Titolo V del Testo unico bancario (TUB) introdotta dal d.lgs. 141/2010, le finanziarie ex artt. 106 e 107 del TUB nella versione antecedente al citato decreto confluiscono nel nuovo albo unico, con conseguente dismissione degli albi specializzati.

La tutela della riservatezza dei dati

La Banca d'Italia attua le misure necessarie per garantire che le informazioni pubblicate in forma aggregata non siano riconducibili in alcun modo a singoli segnalanti o soggetti appartenenti alla clientela. Da un punto di vista operativo, con riferimento al fascicolo *Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori*, ogni dato pubblicato deve essere ricavato a partire dalle informazioni acquisite da almeno tre enti economici segnalanti e riferite ad almeno tre soggetti di controparte. Tali criteri non si applicano quando gli enti che possono essere identificati acconsentono alla pubblicazione dei rispettivi dati individuali.

Fonti e riferimenti normativi

Le informazioni contenute nel fascicolo *Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori* si basano sulle segnalazioni periodiche che gli intermediari creditizi e finanziari devono, a norma di legge, inviare alla Banca d'Italia, in particolare:

– le segnalazioni di vigilanza;

– la rilevazione di Centrale dei rischi;

– la rilevazione analitica dei tassi di interesse.

1. Le segnalazioni di vigilanza

Le segnalazioni di vigilanza sono richieste dalla Banca d'Italia:

– alle istituzioni creditizie ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 385/1993 (Testo unico bancario, TUB);

– alle società di intermediazione mobiliare ai sensi dell'art. 12 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.lgs. 58/1998);

– agli intermediari finanziari dell'art. 108, comma 4, D.lgs. 385/1993 (Testo unico bancario, TUB);

– alle società di gestione del risparmio e alle società di investimento a capitale variabile (Sicav) ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 58/1998.

Gli intermediari, sulla base degli schemi segnaletici (cfr. Circolare n. 154 del 22 novembre 1991) e della frequenza prevista, sono tenuti a inviare secondo il calendario comunicato le informazioni (di norma, consistenze di fine periodo e dati di flusso) sulle poste patrimoniali ed economiche, sulle operazioni (ad es. forma tecnica, tipologia dei titoli negoziati o gestiti, durata originaria e residua, divisa) e sulle controparti (localizzazione e attività economica), nonché ulteriori elementi utili per l'analisi dei diversi profili tecnici (concentrazione degli impieghi, struttura della raccolta, esposizione verso l'estero, rapporti creditizi con un andamento anomalo, ecc.).

Per approfondimenti sul contenuto delle singole segnalazioni e sui principi di valutazione delle varie poste contabili si rimanda alla Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 per le segnalazioni di vigilanza delle banche, alla Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 per quelle degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, alla Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993 per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e alla Circolare n. 148 del 2 luglio 1991 per gli intermediari del mercato mobiliare.

2. Le segnalazioni di Centrale dei rischi

La Centrale dei rischi (CR) è un sistema informativo sui rapporti di credito e di garanzia che il sistema finanziario (banche, intermediari finanziari, società veicolo di cartolarizzazione dei crediti di cui alla L. 130/1999, organismi di investimento collettivo del risparmio) intrattiene con la propria clientela. Con tale base dati la Banca d'Italia si propone di fornire agli intermediari partecipanti uno strumento utile a migliorarne la capacità di valutazione del merito di credito della clientela e di gestione del rischio di credito. Gli intermediari possono utilizzare queste informazioni sia nella fase di monitoraggio dell'esposizione nei confronti dei propri affidati, sia in quella di concessione dei finanziamenti a nuova clientela; ciò determina potenziali benefici anche per i soggetti segnalati, in quanto vengono favoriti, per la clientela meritevole, l'accesso al credito e la riduzione dei relativi costi.

I dati raccolti con la CR sono utilizzati dalla Banca d'Italia anche nello svolgimento dei compiti di vigilanza, nella valutazione dei prestiti costituiti a garanzia nelle operazioni di politica monetaria, nell'attività di analisi e ricerca in campo economico-finanziario.

La partecipazione al servizio centralizzato dei rischi è obbligatoria per:

a) le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del TUB (l'obbligo di partecipazione riguarda pertanto le banche italiane e le filiali di banche comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica);

b) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo unico di cui all'art. 106 del TUB;

c) le società di cartolarizzazione dei crediti e le società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie (società di covered bond) di cui alla L. 130/1999;

d) gli organismi di investimento collettivo del risparmio che investono in crediti;

e) la Cassa depositi e prestiti spa.

Gli intermediari partecipanti segnalano alla CR anche le esposizioni di pertinenza delle proprie filiali all'estero, limitatamente a quelle assunte nei confronti dei soggetti residenti in Italia.

Gli intermediari sono tenuti a segnalare mensilmente alla Banca d'Italia la posizione debitoria di cui risulta titolare, all'ultimo giorno del mese di riferimento, ciascun cliente singolarmente e in coobbligazione con altri soggetti (cointestazioni e società di persone) qualora la stessa uguagli o superi le previste soglie di censimento.

Le segnalazioni sono dovute se, alla data di riferimento, ricorre almeno una delle seguenti condizioni relative all'intestatario della posizione di rischio (persona fisica, persona giuridica, organismi, cointestazioni, fondi comuni di investimento):

- il totale dei crediti per cassa e di firma (accordato o utilizzato) è pari o superiore a 30.000 euro;
- il valore delle garanzie ricevute complessivamente dall'intermediario è di importo pari o superiore a 30.000 euro;
- il valore intrinseco delle operazioni in derivati finanziari è pari o superiore a 30.000 euro;
- la posizione del cliente è in sofferenza per un valore nominale, al netto delle perdite, pari o superiore a 250 euro;
- l'importo delle operazioni effettuate per conto di terzi è pari o superiore a 30.000 euro;
- il valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di factoring, sconto di portafoglio pro soluto e cessione di credito è pari o superiore a 30.000 euro;
- la posizione in sofferenza viene integralmente passata a perdita;
- l'intermediario ha ceduto a terzi crediti non in sofferenza per un valore nominale pari o superiore a 30.000 euro;
- l'intermediario ha ceduto a terzi crediti in sofferenza per un valore nominale, al netto delle perdite, pari o superiore a 250 euro.

Ai fini del calcolo delle soglie di censimento, gli intermediari – con riferimento al medesimo cliente – devono cumulare i rischi che fanno capo a tutte le filiali della rete nazionale ed estera.

Il modello di rappresentazione dei rischi, in vigore dal 1° gennaio 2005 e regolato dal 15° aggiornamento della Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991, comprende una ripartizione per categorie di censimento (rischi autoliquidanti, rischi a scadenza, rischi a revoca, finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari, sofferenze, garanzie connesse con operazioni di natura commerciale, garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria, garanzie ricevute, derivati finanziari), una sezione informativa (operazioni effettuate per conto di terzi, operazioni in pool, crediti acquisiti originariamente da clientela diversa da intermediari-debitori ceduti, rischi autoliquidanti-crediti scaduti, crediti passati a perdita, crediti ceduti a terzi) e una serie di qualificatori atti a fornire una descrizione più completa delle caratteristiche e della rischiosità delle operazioni in essere (ad es. durata originaria, durata residua, divisa).

Il corretto funzionamento della CR si fonda sulla piena collaborazione e sul senso di responsabilità degli intermediari partecipanti. Questi ultimi, per le relazioni dirette che intrattengono con la clientela e per la connessa disponibilità di elementi documentali, sono i soli in grado di assicurare l'esattezza dei dati segnalati.

3. La rilevazione analitica dei tassi di interesse

La rilevazione campionaria trimestrale dei tassi di interesse attivi, istituita ai sensi dell'art. 51 del TUB, è regolata dalla Circolare n. 251 del 17 luglio 2003. La rilevazione, in vigore dalla data contabile di marzo 2004, ha lo scopo di raccogliere informazioni circa le condizioni applicate dalle banche alla propria clientela sui depositi in conto corrente.

Per i tassi passivi sui conti correnti a vista, sono oggetto di rilevazione le informazioni sulle condizioni applicate ai depositi in conto corrente a vista di clientela ordinaria in essere alla fine del trimestre presso le filiali italiane delle banche partecipanti. Per le operazioni oggetto di rilevazione gli intermediari segnalano, in forma aggregata, le seguenti informazioni:

– la somma degli interessi maturati nel trimestre di riferimento (indipendentemente dal momento

della liquidazione);

– la somma dei numeri computistici relativi al trimestre di riferimento.

Nelle tavola statistiche viene pubblicato il tasso medio ponderato, secondo la formula:

*t(%) = [(interessi*365)/numeri computistici]*

Implicazioni delle differenze normative tra segnalazioni di vigilanza e segnalazioni di Centrale dei rischi

Le principali differenze metodologiche tra le segnalazioni di vigilanza e quelle di CR sono le seguenti:

- limite di censimento: nelle segnalazioni di CR gli intermediari comunicano il totale dei crediti verso i propri clienti superiori a 30.000 euro e il totale delle sofferenze per un valore nominale, al netto delle perdite, pari o superiore a 250 euro;

- intestazione del credito: l'intermediario tenuto alla segnalazione degli importi alla CR corrisponde al titolare giuridico del credito anche nei casi in cui il rischio non risulti in carico allo stesso; nelle segnalazioni di vigilanza invece il segnalante corrisponde al titolare del rischio del credito (fenomeno rilevato come "crediti ceduti e non cancellati");

- rilevazione della controparte: le posizioni di rischio della CR sono intestate sempre a nome del cliente a cui è stato concesso il credito, mentre nelle segnalazioni di vigilanza si segnala il debitore effettivo (ad es. nelle cessioni di credito pro soluto in CR viene segnalato per cassa il cedente mentre nelle segnalazioni di vigilanza si segnala il debitore ceduto);

- localizzazione territoriale: in CR la localizzazione della controparte corrisponde univocamente al domicilio o sede legale, indipendentemente dall'ubicazione degli stabilimenti produttivi che hanno richiesto l'affidamento, mentre nelle segnalazioni di vigilanza rileva il luogo di insediamento della controparte;

- finanziamenti concessi dalle filiali estere di banche italiane ai residenti in Italia: la filiale estera non invia le segnalazioni ai fini di quelle di vigilanza, mentre per la CR sussiste l'obbligo di censire tali posizioni in capo alla casa madre;

- trattamento delle ditte individuali (famiglie consumatrici e produttrici): nelle segnalazioni di vigilanza gli intermediari sono tenuti a segnalare distintamente i rapporti con le famiglie a seconda che queste agiscano come produttrici o come consumatrici; al contrario non è possibile operare tale distinzione con riferimento ai dati della CR.

Glossario

Anticipi per operazioni di factoring

Nelle informazioni di fonte Centrale dei rischi si tratta degli anticipi concessi a fronte di crediti vantati dal cedente e ceduti pro solvendo e pro soluto. Nelle informazioni di fonte segnalazioni di vigilanza gli anticipi si riferiscono alle sole cessioni pro solvendo inclusive anche del pro soluto formale.
ACCORDATO OPERATIVO: si riferisce alla sola fonte Centrale dei rischi e rappresenta l'ammontare del credito direttamente utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfezionato e pienamente efficace.
UTILIZZATO: si riferisce alla sola fonte Centrale dei rischi e rappresenta l'ammontare del credito effettivamente erogato al cliente.

Attività di negoziazione

Comprende il volume di compravendite in titoli e in strumenti derivati che l'intermediario segnalante effettua:
(a) per proprio conto in qualità di *market maker* oppure in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti, su titoli di debito, titoli di capitale, quote di organismi di investimento collettivo del risparmio e derivati, anche se non ancora regolate finanziariamente (sono escluse le operazioni poste in essere su iniziativa della banca segnalante, ad es. per finalità di investimento o per copertura).
(b) in nome proprio e per conto della clientela.
Il volume è calcolato come totale (acquisti + vendite) per ogni categoria di titolo e strumento derivato rappresentato.

Attività economica della controparte (Ateco 2007)

Raggruppamenti delle unità istituzionali sulla base dell'attività produttiva prevalente. A partire da giugno 2010 l'attività economica svolta dalla clientela è rappresentata sulla base della classificazione Ateco 2007 pubblicata dall'Istat (www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco). Nel rispetto dei vincoli di riservatezza delle informazioni, in taluni casi vengono calcolate aggregazioni di sezioni e divisioni. In particolare l'attività economica della clientela è ripartita nelle singole sezioni da A a N e nell'insieme delle sezioni da O a T. Della sezione C viene dato il dettaglio delle divisioni 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 31 e le seguenti aggregazioni di divisioni: 10 + 11 + 12; 13 + 14 + 15; 17 + 18, 20 + 21; 29 + 30; 16 + 32 + 33. Della sezione J viene fornito anche il dettaglio della divisione 61. In talune tavole l'attività economica è invece rappresentata a livello di macroattività

	"industria" (sezioni da B a E), "costruzioni" (sezione F), "servizi" (sezioni da G a T).
Breve termine	Si intende una durata fino a 12 mesi. Sino alla data contabile di dicembre 2008 per le segnalazioni di vigilanza e di marzo 2009 per le segnalazioni di Centrale dei rischi, il concetto si riferiva invece a una durata fino a 18 mesi.
Centri finanziari *off-shore*	Si tratta dei centri finanziari in cui, a causa della favorevole regolamentazione dell'attività bancaria e finanziaria o dei vantaggi di natura fiscale e legale, vengono intermediati fondi raccolti e impiegati principalmente in altri paesi.
Contratto rinegoziato	Contratto di finanziamento che è stato oggetto di rinegoziazione delle condizioni originarie (ad es. la banca può concedere al cliente una riduzione del tasso di interesse oppure può disporre un allungamento della durata del prestito).
Credito al consumo	Si indica, ai sensi dell'art. 121 del Testo unico bancario, la concessione a favore delle famiglie consumatrici di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria per l'acquisto di beni e/o servizi non durevoli e non strumentali allo svolgimento di un'attività produttiva. Non sono comprese le posizioni in sofferenza e, a partire da dicembre 2008, non sono inclusi i finanziamenti per emissione/gestione di carte di credito.
Depositi	Raccolta da soggetti non bancari effettuata dalle banche sotto forma di: depositi a vista, depositi overnight, conti correnti passivi, depositi con durata prestabilita, depositi rimborsabili con preavviso, certificati di deposito, altri depositi, assegni circolari e pronti contro termine passivi. A partire da dicembre 2008 l'aggregato include i conti correnti di corrispondenza, i depositi cauzionali costituiti da terzi e gli assegni bancari interni. Da giugno 2010, in base alla convenzione introdotta col Regolamento BCE/2008/32, i depositi includono le somme relative alle esposizioni di cassa per proprie cartolarizzazioni. Rispetto all'aggregato "Depositi (esclusi PCT)" sono inclusi i pronti contro termine passivi, gli assegni residuali, le esposizioni di cassa per proprie cartolarizzazioni (di cui alla convenzione introdotta con Regolamento BCE/2008/32 da giugno 2010) e altre poste residuali.

Depositi (esclusi PCT)

Raccolta da soggetti non bancari effettuata dalle banche sotto forma di: depositi a vista, depositi overnight, conti correnti passivi, depositi con durata prestabilita, depositi rimborsabili con preavviso, certificati di deposito. A partire da dicembre 2008 l'aggregato include i conti correnti di corrispondenza, i depositi cauzionali costituiti da terzi e gli assegni bancari interni. Rispetto all'aggregato "Depositi" sono esclusi i pronti contro termine passivi, gli assegni circolari, le esposizioni di cassa per proprie cartolarizzazioni (di cui alla convenzione introdotta con Regolamento BCE/2008/32 da giugno 2010) e altre poste residuali.

Depositi e risparmio postale

Comprende i depositi bancari così come definiti dall'aggregato "Depositi" e le forme di risparmio postale detenute da Bancoposta sotto forma di: (1) libretti di risparmio postali; (2) buoni postali fruttiferi contabilizzati al valore di emissione (inclusi quelli con rimborso a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Cassa depositi e prestiti); (3) altre forme di risparmio postale diverse dalle precedenti.

Depositi (esclusi PCT) e risparmio postale

Comprende i depositi bancari così come definiti dall'aggregato "Depositi (esclusi PCT)" e le forme di risparmio postale detenute da Bancoposta sotto forma di: (1) libretti di risparmio postali; (2) buoni postali fruttiferi contabilizzati al valore di emissione (inclusi quelli con rimborso a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Cassa depositi e prestiti); (3) altre forme di risparmio postale diverse dalle precedenti.

Destinazione economica dell'investimento

Individua la natura dei beni di investimento o durevoli oggetto del finanziamento, a prescindere dalla classificazione economica e dalla localizzazione del cliente.
Sono previste due grandi categorie di destinazione economica del credito: (a) investimenti non finanziari; (b) altri investimenti.
La categoria degli investimenti non finanziari comprende: (1) le costruzioni (di cui abitazioni, fabbricati non residenziali rurali, fabbricati non residenziali non rurali, opere del Genio Civile); (2) l'acquisto di macchine attrezzature, mezzi di trasporto e prodotti vari (distinti tra rurali e altri).
La categoria degli altri investimenti comprende: (1) acquisto di immobili (distinto tra acquisto di abitazioni da parte di famiglie consumatrici, acquisto abitazione da parte di altri soggetti, acquisto di altri immobili rurali, acquisto di altri

immobili non rurali); (2) acquisto di beni durevoli da parte delle famiglie consumatrici; (3) investimenti finanziari; (4) altre destinazioni diverse dalle precedenti. Per maggiori dettagli si rimanda alla Circolare n. 272 del 30 luglio 2008, sezione C.16 - Credito per destinazione. E' possibile chiedere via e-mail all'indirizzo statistiche@bancaditalia.it lo schema della ripartizione "destinazione economica dell'investimento".

Ente segnalante

Soggetto che produce le segnalazioni da cui sono tratte le informazioni pubblicate. Si tratta delle banche, degli intermediari finanziari iscritti nell'albo unico del TUB, delle società di intermediazione mobiliare, degli Organismi di investimento collettivo del risparmio e della Cassa depositi e prestiti spa. Le diverse tavole presentano dati riferiti a una o più tipologie di segnalanti.

CLASSIFICAZIONE PER GRUPPI DIMENSIONALI DI BANCHE: è articolata in cinque gruppi: maggiori, grandi, medie, piccole e minori. Originariamente la classificazione in gruppi dimensionali era basata sulla media centrata a cinque termini dei valori trimestrali del totale dei fondi intermediati, calcolata attribuendo peso 1 al quarto trimestre del 2005 e del 2006 e peso 2 ai trimestri intermedi dal primo al terzo del 2005. Da gennaio 2015 la classificazione è stata aggiornata utilizzando i dati dei fondi intermediati medi relativi ai tre trimestri compresi tra il quarto del 2014 e il secondo del 2015. Di seguito si riportano i criteri di attribuzione ai cinque gruppi considerati:

1. banche maggiori: fondi intermediati medi superiori a 60 miliardi di euro;
2. banche grandi: fondi intermediati medi compresi tra 26 e 60 miliardi di euro;
3. banche medie: fondi intermediati medi compresi tra 9 e 26 miliardi di euro;
4. banche piccole: fondi intermediati medi compresi tra 1, 3 e 9 miliardi di euro;
5. banche minori: fondi intermediati medi inferiori a 1,3 miliardi di euro.

Nelle operazioni di concentrazione (per es. fusioni o incorporazioni) all'ente risultante viene attribuita la classe dimensionale maggiore tra quelle degli enti che hanno partecipato all'operazione. Le banche che cessano l'attività per altri motivi sono invece classificate sulla base delle ultime segnalazioni inviate alla

Banca d'Italia. Infine, le banche di nuova istituzione vengono classificate osservando i fondi intermediati nelle prime segnalazioni inviate all'Istituto. Per la composizione analitica dei gruppi della classificazione dimensionale cfr. nell'Appendice della *Relazione annuale* la voce del *Glossario*: Banche: classificazione in gruppi dimensionali.
Si rammenta che i gruppi di banche individuati nell'ambito della classificazione dimensionale possono subire variazioni nella composizione solo per effetto della creazione di nuovi enti e dei fenomeni di fusione e incorporazione tra istituti. Fatta salva una successiva rivisitazione delle classificazioni, il superamento da parte di una banca dei valori soglia non comporta quindi il passaggio di gruppo.

Esposizioni di cassa per proprie cartolarizzazioni – titoli di debito

Valore dell'esposizione relativa ai titoli di debito emessi da società veicolo, detenuti dalla banca segnalante, connessi con operazioni di cartolarizzazione effettuate dalla banca segnalante che non hanno superato i criteri di cancellazione previsti dai principi contabili internazionali (IAS). Sono inclusi i titoli rivenienti da "auto-cartolarizzazioni".

Esposizione internazionale

L'esposizione verso l'estero viene calcolata, con criteri analoghi a quelli adottati dalla Banca dei regolamenti internazionali per la pubblicazione delle statistiche bancarie internazionali consolidate sull'esposizione paese. L'aggregato comprende tutte le attività di cassa (crediti, titoli, ecc.) detenute dalle banche italiane, incluse le loro filiali e controllate estere, nei confronti di soggetti non residenti in Italia, ad esclusione dei rapporti intragruppo e delle attività in valuta locale verso clientela residente nello stesso paese di insediamento delle filiali e filiazioni estere; non sono ricomprese le attività delle filiali italiane di banche estere. Per la classificazione delle controparti (paese e settore di attività) si fa riferimento al criterio del debitore principale, senza tener conto delle garanzie ricevute che possono traslare il rischio verso altri soggetti. Per l'identificazione dei paesi, ivi inclusi i centri *off-shore*, si fa riferimento alle classificazioni della Banca dei regolamenti internazionali.

Esposizione locale in valuta locale

L'aggregato comprende le attività di cassa verso clientela locale detenute dalle unità estere (filiali e filiazioni) delle banche italiane espresse nella valuta del paese di insediamento delle unità stesse. I criteri di calcolo sono analoghi a quelli dell'esposizione

internazionale.

Factoring

Operazione realizzata ai sensi del D.lgs. 52/1991 mediante la quale si realizza un trasferimento di crediti sorti nell'esercizio dell'impresa dal soggetto titolare (impresa fattorizzata) a un intermediario (factor) che assume l'impegno della riscossione e può anticipare in tutto o in parte l'importo dei crediti stessi. Si distingue in pro soluto o pro solvendo a seconda che si realizzi il pieno trasferimento dei rischi e dei benefici connessi con le attività oggetto della transazione ai sensi dei criteri di *derecognition* previsti dai principi contabili internazionali: pertanto, le esposizioni connesse con operazioni pro solvendo vanno imputate ai soggetti cedenti, mentre quelle relative ad operazioni pro soluto ai debitori ceduti. Fino a settembre 2009 tra le cessioni con clausola pro solvendo sono state invece convenzionalmente incluse anche quelle con clausola pro soluto caratterizzate dal mancato trasferimento sostanziale al cessionario dei rischi e dei benefici sui crediti ceduti (pro soluto formale).

Finalità delle posizioni in derivati

Le posizioni in strumenti derivati sono distinte sulla base della finalità per la quale sono stipulate: (a) a fini di negoziazione (b) a fini di copertura; (c) per altre finalità.
Un'operazione è considerata di copertura quando soddisfa gli specifici requisiti per *l'hedge accounting* previsti dallo IAS 39 altrimenti è considerata a fini di negoziazione. Nelle altre finalità confluiscono, ad esempio, i derivati che hanno natura di copertura gestionale (connessi con la *fair value option*), nonché i derivati scorporati da strumenti finanziari strutturati, purché non siano ricondotti nel portafoglio di negoziazione.

Garanzie rilasciate

Si intendono tutte quelle operazioni quali le accettazioni, gli impegni di pagamento, gli avalli, le fidejussioni, le aperture di credito documentario e le altre garanzie rilasciate dagli intermediari attraverso cui questi ultimi si impegnano a far fronte ad eventuali inadempimenti di obbligazioni assunte dalla clientela nei confronti di terzi.
L'aggregato comprende crediti di firma connessi con operazioni di natura finanziaria (concessi a sostegno di operazioni volte all'acquisizione di mezzi finanziari) e i crediti di firma connessi con operazioni di natura commerciale (concessi a garanzia di specifiche transazioni commerciali). Nei casi in cui non è possibile operare la ripartizione tra crediti di

	firma connessi con operazioni di natura commerciale e crediti di firma connessi con operazioni di natura finanziaria, l'attribuzione deve essere effettuata per intero alla tipologia di operazioni alla cui copertura è ragionevole ritenere che risulti in prevalenza destinata la garanzia.
Italia:	
Nord Ovest	L'area comprende Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia.
Nord Est	L'area comprende Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna.
Centro	L'area comprende Toscana, Marche, Umbria e Lazio.
Sud	L'area comprende Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria.
Isole	L'area comprende Sicilia e Sardegna.
Leasing finanziario	Le operazioni di leasing finanziario sono rappresentate dai contratti per mezzo dei quali il locatore trasferisce al locatario (conduttore o anche utilizzatore), in cambio di un pagamento o di una serie di pagamenti aventi natura creditizia, il diritto all'utilizzo di beni materiali (mobili e immobili) o immateriali (ad es. marchi e software). Per la definizione si fa riferimento a quanto previsto nello IAS17. Sono inclusi i contratti attivi e il leasing su beni in costruzione e i crediti che non hanno natura finanziaria (per es. indennizzi assicurativi). **ACCORDATO OPERATIVO**: si riferisce alla sola fonte Centrale dei rischi e rappresenta l'ammontare dei crediti impliciti nei contratti di locazione finanziaria, cioè la somma delle quote capitale dei canoni a scadere e del prezzo di riscatto desumibile dal piano di ammortamento in base al tasso interno di rendimento. **UTILIZZATO**: si riferisce alla sola fonte Centrale dei rischi ed è pari all'accordato operativo maggiorato, in caso di inadempimento dell'utilizzatore, dei canoni (quota capitale e interessi) scaduti e non rimborsati, dei relativi oneri accessori (IVA, commissioni, spese), nonché delle fatture scadute e non pagate emesse dall'intermediario per spese di carattere accessorio (ad es. di perizia dei beni, di registro) non ricomprese nei canoni. **SCONFINAMENTO**: si riferisce alla sola fonte Centrale dei rischi e rappresenta la differenza

	positiva tra utilizzato e fido accordato operativo calcolata per ogni operazione segnalata da ciascun intermediario alla Centrale dei rischi, senza alcuna compensazione.
Localizzazione della controparte	Area geografica, regione, provincia della sede legale o del domicilio delle controparti che intrattengono rapporti con le banche. Eventuali marginali differenze tra le distribuzioni dei dati di fonte segnalazioni di vigilanza e quelle di fonte Centrale dei Rischi sono riconducibili alle differenti modalità di rilevazione utilizzate dai due sistemi informativi (cfr. il paragrafo "Implicazioni delle differenze normative tra segnalazioni di vigilanza e segnalazioni di Centrale dei rischi").
Localizzazione dello sportello	Area geografica, regione, provincia della sportello o unità periferica dell'intermediario che ha rapporti con la clientela.
Numeri computistici	Si ottengono moltiplicando i saldi dei conti elaborati per ogni operazione eseguita (addebiti e accrediti) per i giorni di valuta relativi (ossia per la quantità di giorni per i quali i conti sono rimasti con il saldo per valuta evidenziato) e poi cumulando tali prodotti. Essi rappresentano un elemento necessario per il calcolo degli interessi creditori e debitori.
Obbligazioni subordinate	Titoli obbligazionari che, nel caso di liquidazione dell'emittente o di sua sottoposizione ad altra procedura concorsuale, sono rimborsati solo se residuano risorse al termine del rimborso integrale degli altri titoli di debito non egualmente subordinati.
Parti di organismi di investimento collettivi del risparmio (OICR)	Comprendono gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e i Fondi comuni di investimento immobiliare. Nelle tavole del fascicolo gli OICVM includono le seguenti tipologie di investitori istituzionali: fondi comuni di investimento mobiliare aperto e società di investimento a capitale variabile (sicav).
Passaggi a perdita	Cancellazioni (totali o parziali) di crediti deliberate dai competenti organi aziendali.
Portafoglio contabile di classificazione dei titoli in portafoglio	I titoli in portafoglio prevedono l'indicazione del portafoglio contabile al quale appartengono, sulla base della finalità per la quale l'intermediario detiene il titolo stesso. Si distinguono tra titoli detenuti per scopo di negoziazione, titoli disponibili per la vendita e

	titoli detenuti per scopi diversi dai precedenti. Il criterio guida per l'indicazione del portafoglio contabile, sia per principi contabili IAS/IFRS sia per la regolamentazione di vigilanza, è quello della finalità gestionale interna dell'azienda. Per classificare un titolo nel portafoglio di negoziazione la banca deve prevedere di utilizzare quel titolo nell'ambito dell'attività di negoziazione a breve termine. I titoli disponibili per la vendita sono invece quelli che, in base ai principi contabili IAS/IFRS, non sono classificati sulla base delle finalità della banca in nessuna delle altre categorie previste dalla normativa contabile e prudenziale (titoli di negoziazione, titoli diversi da quelli di negoziazione valutati al *fair value*, titoli detenuti fino alla scadenza e titoli classificati come crediti). I titoli detenuti per scopi diversi dai precedenti sono quelli classificati in base ai principi contabili IAS/IFRS come titoli detenuti fino alla scadenza, titoli classificati come crediti e titoli diversi da quelli di negoziazione valutati al *fair value*.
Piccole imprese	Società in accomandita semplice e in nome collettivo, società semplici, società di fatto e imprese individuali con meno di 20. L'aggregato è pari alla somma dei sottogruppi 481,482,491,492,614 e 615 di cui alla Circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991.
Prestiti	L'aggregato comprende le seguenti forme tecniche: conti correnti, mutui, carte di credito, prestiti contro cessione di stipendio, prestiti personali, leasing finanziario, operazioni di factoring, altri finanziamenti (per es. *commercial paper*, prestiti su pegno, sconti di annualità), pronti contro termine attivi, sofferenze (incluse le sofferenze su titoli scaduti) e alcune componenti residuali. Sono incluse le attività cedute e non cancellate. Si distingue dall'aggregato "Prestiti (esclusi PCT)" per l'inclusione dei pronti contro termine attivi, delle sofferenze su titoli scaduti e di altre poste residuali.
Prestiti (esclusi PCT)	L'aggregato comprende le seguenti forme tecniche: conti correnti, mutui, carte di credito, prestiti contro cessione di stipendio, prestiti personali, leasing finanziario, operazioni di factoring, altri finanziamenti (per es. *commercial paper*, prestiti su pegno, sconti di annualità), sofferenze (sono escluse le sofferenze su titoli e pct). Sono incluse le attività cedute e non cancellate e sono esclusi i pronti contro termine

	attivi.
Prestiti agevolati (escluse sofferenze	Finanziamenti, non comprensivi delle sofferenze, concessi a tasso inferiore a quello di mercato, in virtù di provvedimenti legislativi che dispongono la concessione del concorso agli interessi (anche direttamente al cliente) e/o l'impiego di fondi statali o di altri enti della Pubblica amministrazione, ivi comprese le erogazioni di contribuzioni e/o di fondi da parte del Mediocredito centrale e dell'Artigiancassa; sono escluse le operazioni che rivestono carattere di mero servizio. Si considerano fra le operazioni agevolate anche i crediti erogati inizialmente a tasso di mercato in attesa del rilascio del provvedimento di agevolazione. L'aggregato comprende i crediti agevolati relativi alle voci: conti correnti, mutui, rischio di portafoglio di proprietà di clientela ordinaria, sovvenzioni non regolate in conto corrente, impiego di fondi di terzi in amministrazione non in sofferenza, leasing finanziario, factoring e gli anticipi all'import/export. Nel caso delle operazioni di sconto di portafoglio il rischio è attribuito al soggetto beneficiario dell'agevolazione ai sensi della legge incentivante.
Prestiti non bancari (escluse sofferenze)	Finanziamenti concessi dagli intermediari di cui all'albo unico relativi a operazioni di credito al consumo, di finanziamento attraverso carte di credito, di leasing, di factoring e di altre forme di credito diverse dalle precedenti. I dati sono al lordo delle rettifiche di valore e al netto delle sofferenze.
Prestiti oltre il breve termine (esclusi PCT e sofferenze)	Finanziamenti sull'interno con durata originaria superiore a un anno (superiore a 18 mesi prima di dicembre 2008) destinati a clientela residente, non comprensivi dei pronti contro termine e delle sofferenze. Sono esclusi i crediti per cassa all'esportazione.
Prestiti oltre il breve termine all'agricoltura (esclusi PCT e sofferenze)	Finanziamenti sull'interno, non comprensivi dei pronti contro termine e delle sofferenze, con durata originaria superiore a un anno (superiore a 18 mesi prima di dicembre 2008) erogati a clientela residente per finalità legate all'agricoltura.
Pronti contro termine (PCT) attivi	Contratti che consistono per l'intermediario segnalante in una operazione di acquisto titoli a pronti con impegno di rivendita a termine (per la controparte, in un simmetrico impegno di vendita a pronti e acquisto a termine); il prezzo

	è espresso in termini di tasso di interesse annuo. L'operazione PCT può essere quindi considerata come una sorta di prestito garantito, in cui il mutuatario fornisce in garanzia un titolo all'intermediario che eroga il contante. Sono incluse anche le operazioni che prevedono la facoltà di rivendita a termine delle attività oggetto della transazione che non superano il test di *derecognition* previsto dallo IAS 39. L'aggregato comprende anche le sofferenze su questi finanziamenti e le operazioni verso controparti centrali, mentre non sono incluse le operazioni verso banche.
Pronti contro termine (PCT) passivi	Contratti che consistono per l'intermediario segnalante in una operazione di vendita di titoli a pronti e contestuale impegno di riacquisto a termine (per la controparte, in un simmetrico impegno di acquisto a pronti e vendita a termine); il prezzo è espresso in termini di tasso di interesse annuo. Sono incluse anche le operazioni che prevedono la facoltà di riacquisto a termine delle attività oggetto della transazione che non superano il test di *derecognition* previsto dallo IAS 39.
Raccolta indiretta	Ammontare dei titoli di terzi depositati presso l'intermediario (escluse le passività di propria emissione) in base a un contratto di deposito titoli che preveda la custodia e amministrazione e la gestione di portafogli sia individuali che collettive. Sono compresi anche i titoli ricevuti in deposito connessi con lo svolgimento della funzione di banca depositaria di organismi di investimento collettivi del risparmio, di fondi esterni di previdenza complementare, i titoli a cauzione e quelli ricevuti a garanzia di operazioni di credito per i quali l'azienda svolga un servizio accessorio di custodia e amministrazione; non vengono considerati gli assegni, i derivati, le merci né gli altri valori non rappresentati da titoli. A partire da giugno 2010 tra i titoli sono convenzionalmente inclusi anche i *warrants*. Il criterio di valutazione è quello del *fair value* (valore di mercato calcolato secondo le regole previste dai principi contabili non internazionali). Con riferimento ai soli titoli non quotati in custodia o in amministrazione, ove il *fair value* non sia agevolmente determinabile, la valutazione è al valore contabile.
Raggruppamento titoli	Classificazione dei valori mobiliari e dei documenti rappresentativi di titoli. Sono

compresi i titoli di debito e i titoli di capitale, inclusi i certificati di deposito e i buoni fruttiferi ed esclusi i certificati di deposito interbancari.

Settore istituzionale della controparte

Raggruppamenti delle unità istituzionali sulla base della loro funzione economica principale. La classificazione è articolata su tre livelli: settori, sottosettori e sottogruppi.
L'illustrazione analitica dello schema di classificazione della clientela e dei relativi criteri è contenuta nella Circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991. Da dicembre 2014 la classificazione della clientela è stata adeguata al SEC2010 (cfr. 4° aggiornamento del 30 settembre 2014 della circ. 140/1991). Le principali differenze con la precedente classificazione riguardano i settori Società finanziarie diverse da Istituzioni finanziarie monetarie (S12BI7) e Società non finanziarie (S11). Il raccordo tra le codifiche utilizzate nella Base Dati Statistica (BDS) e quelle presenti nella circolare 140/1991 è disponibile nella mappa dei contenuti del fascicolo, scaricabile al seguente link. La clientela è l'insieme dei soggetti appartenenti ai settori Amministrazioni pubbliche, Società finanziarie al netto delle Istituzioni finanziarie monetarie, Società non finanziarie, Famiglie, Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie e Unità non classificabili e non classificate. Le Istituzioni finanziarie monetarie (IFM) includono: la Banca d'Italia, le banche, i fondi comuni monetari, gli istituti di moneta elettronica e la Cassa depositi e prestiti spa.

Strumenti derivati

Contratti orientati a modificare l'esposizione ai rischi di mercato dei soggetti contraenti. Sono in genere caratterizzati da uno schema negoziale che prevede il regolamento a una data futura del differenziale tra il prezzo (o rendimento) corrente a quella data di uno strumento finanziario di riferimento e quello predeterminato nel contratto, oppure la consegna o l'acquisto a una data futura di uno strumento finanziario a un prezzo prefissato.
DERIVATI CREDITIZI: strumenti finanziari derivati il cui sottostante è collegato al merito creditizio di un certo emittente (uno stato sovrano, un ente governativo, un'istituzione finanziaria, un'azienda) così come valutato da un'agenzia di rating.
Questi strumenti consentono all'emittente di gestire il rischio di credito (ovvero la possibilità che il debitore cada in default e non adempia ai propri pagamenti) associato a una determinata attività (un'obbligazione o un prestito) senza

essere costretto a cederla e anche di separare il rischio di credito di un'attività da altre tipologie di rischio (ad es. il rischio di interesse, ovvero la possibilità che i tassi di interesse del mercato diventino svantaggiosi per il creditore).

DERIVATI FINANZIARI: strumenti finanziari che presentano le seguenti caratteristiche:

• non richiedono alcun investimento iniziale o richiedono un investimento piccolo (es. premio) rispetto all'esposizione che generano;

• sono regolati a una data futura;

• il loro valore cambia in base all'andamento di una predeterminata variabile (tasso di interesse, indice azionario, prezzo di un titolo, tasso di cambio, ecc.).

Tali operazioni comportano un rischio creditizio per il soggetto che avrà diritto al differenziale tra prezzo (o rendimento) corrente e prezzo (o rendimento) prefissato e, corrispondentemente, un rischio finanziario per la controparte.

Criteri di valutazione nella tavola sull'attività di negoziazione: nei dati relativi all'attività di negoziazione i contratti derivati con titolo sottostante sono valorizzati in base al prezzo convenuto, quelli senza titolo sottostante in base al capitale di riferimento. Fanno eccezione alcuni strumenti che sono invece valorizzati nel seguente modo: (a) le opzioni e i *futures* su indici di borsa in base al capitale di riferimento moltiplicato per il valore dell'indice alla data del contratto; (b) le opzioni su *futures* in base al capitale di riferimento moltiplicato per il prezzo convenuto dei *futures*; (c) i *futures* su titoli di debito in base al capitale di riferimento moltiplicato per il prezzo convenuto dei *futures*. In relazione all'operatività in strumenti derivati, nel caso di contratti negoziati su mercati organizzati, le operazioni di acquisto e vendita che rappresentino l'una la chiusura dell'altra non sono rappresentate.

Criteri di valutazione nella tavola sulla posizione in derivati: i dati relativi alla posizione in derivati sono rilevati al *fair value* (distinto tra positivo o negativo) calcolato al lordo del rischio di controparte e degli accordi di compensazione.

Svalutazioni

Previsioni di perdita relative a prestiti effettuate mediante alimentazione di fondi rettificativi.

Tasso di interesse sui depositi in conto corrente

Rappresenta il costo del deposito in conto corrente ed è desunto dalla rilevazione campionaria sui tassi di cui alla Circolare n. 251 del 17 luglio 2003. I tassi di interesse pubblicati vengono calcolati come media ponderata dei tassi applicati alla clientela secondo la

seguente formula:

*t(%) = [(interessi*365)/numeri computistici]*

Titoli di debito emessi non scaduti

Titoli di debito di propria emissione in circolazione, al netto degli eventuali riacquisti effettuati.

Titoli in portafoglio

I titoli in portafoglio sono costituiti dai titoli di debito e di capitale (incluse le quote di organismi di investimento collettivo del risparmio) qualunque sia il portafoglio contabile di classificazione. Il portafoglio titoli è interessato dalle operazioni di acquisto (comprese le eventuali sottoscrizioni di azioni e di altri titoli) e di vendita solo al momento del regolamento di tali operazioni, a prescindere dalla materiale consegna ovvero dalla specificazione dei numeri e delle serie dei titoli. Sono comprese le cedole oggetto di operazioni di *coupon stripping* e le cedole di proprietà acquisite sulla base di contratti di sconto e di cessione. Non sono compresi: (a) le sofferenze; (b) le accettazioni bancarie; (c) i buoni fruttiferi e i certificati di deposito; (d) le azioni o le quote emesse dalla banca segnalante; (e) i titoli di proprietà connessi con operazioni che, sul piano sostanziale, non danno luogo alla loro iscrizione nell'attivo (ad es. titoli connessi con operazioni pronti contro termine attive o con operazioni di cartolarizzazione di proprie attività non cancellate dall'attivo); (f) i titoli di debito di propria emissione riacquistati dalla banca.